

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI SPA							
P			VP			AD	
	DME	AFC	LER	RIC	RSM	STM	PO
AZ			/				
PC	/			/			
	SIT	MER	GMA				
AZ							
PC							

Shell Italia S.p.A. - \_\_\_\_\_ - Contratto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

GME - PB 11/05/2012-A00003794-03

## CONDIZIONI COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

tra

**Shell Italia S.p.A.**, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Shell Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 16, codice Fiscale e partita I.V.A. n. 01841620154, R.E.A. 899454, rappresentata dall'ing. Gianluca Zonta in qualità di Consigliere Delegato per l'Area di Business Energy (di seguito "**Shell Italia**"),

e

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, partita IVA e codice fiscale \_\_\_\_\_, con codice accisa \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore Generale e procuratore speciale

(di seguito "**Acquirente**");

(di seguito anche denominate singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**").

### Premesso che:

a) ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7 della legge 21 luglio 2009, n. 99 è stato emanato il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito "**D. Lgs. 130/10**") recante misure finalizzate a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale anche attraverso l'implementazione di nuova capacità di stoccaggio;

b) il D. Lgs. 130/10 prevede che i soggetti definiti come soggetti investitori dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1 e 3, selezionati a seguito della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 5 del medesimo decreto, possano chiedere al GSE di usufruire, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, servizi definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'"**AEEG**") che comprendano la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'articolo 7 del predetto decreto, (i) di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale e (ii) almeno per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 130/10, di avere riconosciuta la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico;

c) l'AEEG ha emanato la deliberazione ARG/gas 4 novembre 2010, n. 193 (di seguito "**Delibera 193/10**") recante la "*determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130*", definendo in tal modo il servizio di stoccaggio virtuale erogato dal GSE nonché i criteri per l'assegnazione del servizio e la definizione del relativo corrispettivo in attesa dell'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio come definita dall'articolo 5, commi 3 e 4 del D.Lgs 130/10;

d

e) la **Delibera 193/10** definisce la capacità di stoccaggio oggetto delle Misure Transitorie Fisiche (di seguito "CA"), come quella capacità di stoccaggio che, con riferimento ad un soggetto investitore industriale e ad un determinato anno stoccaggio, è oggetto delle misure transitorie ed è ridotta in proporzione alla quota della capacità di stoccaggio finanziata in operatività all'inizio del mese di aprile dell'anno stoccaggio 2012-2013;

f) al fine di promuovere la liquidità del mercato all'ingrosso del gas naturale, Misure Transitorie Fisiche disciplinate dall'Autorità prevedono l'obbligo, per i soggetti investitori aderenti, di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici i quantitativi di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale nell'ambito delle suddette misure. I soggetti investitori aderenti potranno adempiere all'obbligo d'offerta direttamente oppure mediante un soggetto terzo mandatario;

g) Shell Italia S.p.A. è stata individuata come soggetto terzo mandatario da uno o più soggetti investitori aderenti e si è impegnata ad offrire in vendita, nell'ambito della Piattaforma di negoziazione P-GAS, le quantità di gas rese disponibili al PSV ai soggetti investitori aderenti dallo stoccatore/i virtuale/i abbinato/i.

h) l'Acquirente è interessato ad acquistare da Shell Italia, e Shell Italia a somministrare all'Acquirente, Gas, di cui alle precedenti premesse, alle presenti condizioni commerciali (le "**Condizioni Commerciali**") come integrate dalle condizioni generali di contratto allegate (le "**Condizioni Generali**") che, congiuntamente, costituiscono l'intero accordo intervenuto tra le Parti (il "**Contratto**");

i) il trasporto e la consegna del Gas in base al Contratto verranno effettuate al Punto di Scambio Virtuale in applicazione dei termini e delle condizioni previste dal Codice di Rete per l'Anno Termico 2012/2013 così come sarà pubblicato sul sito di Snam Rete Gas per l'utilizzo del Sistema PSV;

j) nelle presenti Condizioni Commerciali i termini non altrimenti definiti hanno il rispettivo significato indicato nelle Condizioni Generali;

k) in caso di diversità tra le presenti Condizioni Commerciali e le Condizioni Generali, prevarranno le Condizioni Commerciali.

Sulla base delle precedenti premesse, che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Commerciali, le Parti convengono e stipulano i seguenti termini commerciali per la somministrazione del Gas:

**1. Punto di Consegna:** PSV.

**2. Quantitativo Contrattuale Totale (ATQ):** \_\_\_\_\_ MWh (pari a \_\_\_\_\_ GJ)

**3. Prezzo:** Il Prezzo di somministrazione del Gas oggetto del Contratto sarà calcolato in base alla seguente formula:

**3.6** In ogni caso il Prezzo è da considerarsi escluso di IVA e di ogni altra imposta o tassa sulla somministrazione, trasporto e consumo o uso di gas che dovranno essere aggiunti, se dovuti, secondo le vigenti normative fiscali.

4. **Garanzia a prima richiesta:** Nessuna
5. **Periodo di Somministrazione:** dalle ore 06:00 del 01/10/2012 alle ore 06:00 del 1/04/2012.
6. **Rete di Riferimento:** Snam Rete Gas.
7. **Riferimenti per le comunicazioni a Shell Italia:**

**Shell Italia S.p.A.**

Via Manzoni, 44  
20095 Cusano Milanino (MI)  
(Per comunicazioni tecniche)  
Tel.: +39 02 6110 2927  
Fax: +39 026110 2903  
Attenzione: Italy Gas Operations  
Mail: [gasoperationsitaly@shell.com](mailto:gasoperationsitaly@shell.com)

8. **Riferimenti per le comunicazioni all'Acquirente:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_

Attenzione : \_\_\_\_\_

Mail: \_\_\_\_\_

9. **Durata:** Il Contratto è da intendersi valido ed efficace tra le Parti a decorrere dal \_\_\_\_\_ e terminerà il \_\_\_\_\_. Resta in ogni caso inteso che la scadenza contrattuale non avrà alcun effetto sulle obbligazioni maturate e non ancora eseguite del Contratto, che dovranno essere onorate alle condizioni ed entro i termini previsti dal Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 08/05/2012

Shell Italia S.p.A.



**Shell Italia S.p.A.**

Via Vittorio Pisani, 16

**L'Acquirente**

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di aver attentamente letto, di accettare e di approvare specificatamente, oltre alle premesse, le clausole onerose di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali: 3 (quantità); 5 (modalità di adempimento); 7 (fatturazione e pagamenti); 8 (interruzioni o riduzioni); 9 (forza maggiore); 10 (limitazione di responsabilità); 12



*(dichiarazione di garanzia); 14 (Clausola risolutiva espressa); 15 (legge applicabile e foro competente); 16 (Responsabilità amministrativa).*

Letto, confermato e sottoscritto.

**Milano,** \_\_\_\_\_

**L'Acquirente**

\_\_\_\_\_

## CONDIZIONI GENERALI

### 1. Interpretazione

Nel Contratto, salvo che il contesto preveda una diversa interpretazione, i seguenti termini avranno il significato attribuito di seguito:

“**Acquirente**”: la società indicata come tale nelle Condizioni Commerciali;

“**Anno Termico**”: periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo;

“**Codice di Rete**”: il Codice di Rete predisposto da Snam Rete Gas ai sensi della verifica di conformità prevista dall’articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 ed approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in data 1° luglio 2003 con Delibera n° 75/03 e successive modificazioni, avente ad oggetto le regole per l’accesso e l’erogazione del servizio di trasporto di gas naturale, in vigore per l’Anno Termico 2011/2012;

“**Condizioni Commerciali**”: le condizioni commerciali per la somministrazione del Gas sottoscritte dalle Parti e facenti parte del Contratto;

“**Condizioni Generali**”: le presenti condizioni generali di Contratto;

“**Contratto**”: il presente contratto stipulato tra le Parti per la somministrazione del Gas costituito dalle Condizioni Commerciali e dalle presenti Condizioni Generali;

“**Contratto PSV**”: il modulo di adesione e le relative “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale”, così come pubblicate da Snam Rete Gas S.p.A. sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas S.p.A. stessa per l’uso del Sistema PSV, valido per l’Anno Termico 2011/2012;

“**Forza Maggiore**”: ha il significato di cui all’articolo 9.1 delle Condizioni Generali;

“**Gas**”: il gas naturale oggetto della somministrazione regolata dal Contratto;

“**Giorno-gas**”: ha il significato previsto nel Contratto PSV;

“**Giorno-gas Fine Periodo**”: ha il significato previsto nel Contratto PSV;

“**Kilowattora o Kwh**” si intende l’energia prodotta in un’ora da una macchina della potenza di un kilowatt pari a 3.600.000 Joules;

“**Interruzioni e Riduzioni**”: ha il significato di cui all’articolo 8 delle Condizioni Generali;

“**Limite Orario**”: ha il significato previsto nel Contratto PSV;

“**Manuale PSV**”: il manuale predisposto da Snam Rete Gas S.p.A. per l’utilizzo del Sistema PSV per l’Anno Termico 2011/2012;

“**Mwh**”: si intende  $10^3$  Kwh;

“**Obbligo di Disponibilità Giornaliera**” o **DAO**”: il quantitativo di Gas indicato all’articolo 3, lettera c), delle Condizioni Generali che deve essere consegnato da Shell Italia in ciascun Giorno-gas;

“**Parti**”: Shell Italia e l’Acquirente;

“**Parte Interessata**”: ha il significato di cui all’articolo 9.1 delle Condizioni Generali;

“**P-GAS**”: è la Piattaforma di negoziazione per lo scambio di gas naturale dove vengono offerte anche le quote di gas dei soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legge n.7/07, nonché dove i soggetti investitori aderenti, che abbiano richiesto di avvalersi del servizio di stoccaggio virtuale, possono adempiere all’obbligo di offerta dei quantitativi di gas resi disponibili dagli stoccatore virtuali abbinati

“**Periodo di Somministrazione**”: il periodo indicato all’articolo 5 delle Condizioni Commerciali;

“**Prezzo**”: il prezzo del Gas, così come definito nell’articolo 3 delle Condizioni Commerciali;

“**Punto di Consegna**”: il punto dove il Gas è consegnato da Shell Italia all’Acquirente, così come indicato nelle Condizioni Commerciali;

“**Punto di Scambio Virtuale**” o “**PSV**”: punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della RN, presso il quale si possono effettuare scambi e cessioni di gas naturale immesso nella RN;

“**Quantità Contrattuale Giornaliera**” o “**DCQ**”: il quantitativo di Gas indicato all’articolo 3, lettera b), delle Condizioni Generali;

“**Quantitativo Contrattuale Totale**” o “**ATQ**”: il quantitativo di Gas indicato all’articolo 2 delle Condizioni Commerciali;

“**Quantità Minima Giornaliera**” o “**DMQ**”: il quantitativo di Gas (espresso in GJ) indicato all’articolo 3, lettera d), delle Condizioni Generali;

“**Rete di Riferimento**”: la/le rete/reti di gasdotti indicata/indicate nelle Condizioni Commerciali;

“**RN**”: la rete nazionale dei gasdotti così come definita con decreto del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero dello

sviluppo economico) del 22 dicembre 2000, come successivamente modificato e/o integrato;

“**Shell Portfolio**”: si intende l’approvvigionamento di Gas nella disponibilità di Shell Italia, ivi inclusi il gas acquistato da terzi necessario per effettuare la somministrazione oggetto del Contratto nonché le infrastrutture utilizzate per trasportare detto gas fino alla RN;

“**Sistema PSV**”: la piattaforma informatica per scambi e cessioni di gas naturale immesso nella RN al PSV, gestita da Snam Rete Gas S.p.A., approvata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n. 22/04 e successive modifiche.

Ogni riferimento al maschile includerà anche il femminile, ogni riferimento al singolare includerà anche il plurale e viceversa;

- a) ogni riferimento alle espressioni "transazione", "transazione emessa", "transazione accettata", "transazione rifiutata", "transazione cancellata", "emettere una transazione", "accettare una transazione", "rifiutare una transazione", "cancellare una transazione" o espressioni affini è da intendersi secondo il significato attribuito dal Manuale PSV;
- b) ogni riferimento al termine "includere" o "incluso" è da intendersi senza limitazione;
- c) salvo contraria indicazione nel contesto, ogni riferimento ad un determinato articolo o paragrafo è da intendersi a tale articolo o paragrafo delle presenti Condizioni Generali;
- d) salvo contraria indicazione nel contesto, ogni riferimento ad un contratto o documento è da intendersi un riferimento allo stesso nella sua versione di volta in volta modificata, integrata o novata e, salvo quanto previsto dal Contratto, includerà un riferimento a qualsiasi documento che modifichi, integri, novi o venga stipulato ai sensi del contratto o documento medesimo;
- e) ogni riferimento a norme (ivi incluse eventuali norme regolamentari) è da intendersi alle norme come di volta in volta modificate, sostituite o consolidate, nella misura in cui tale modifica o sostituzione o consolidamento si applichi o è applicabile al Contratto;
- f) l’indice e i titoli delle Condizioni Commerciali e delle presenti Condizioni Generali sono stati inseriti per ragioni di mera opportunità e dovranno essere ignorati nell’interpretazione del Contratto.

## 2. Oggetto

- a) Shell Italia si impegna a vendere ed a consegnare al Punto di Consegna per l’intero Periodo di Somministrazione le quantità di Gas secondo quanto previsto all’articolo 3 dalle presenti Condizioni Generali.
- b) Il Gas oggetto del Contratto sarà reso disponibile per il ritiro al Punto di Consegna in conformità con le specifiche tecniche relative ai parametri di qualità, pressione e temperatura come riportati nel Codice di Rete.
- c) L’Acquirente si impegna ad acquistare ed a ritirare il Quantitativo Contrattuale Totale al Punto di Consegna per l’intero Periodo di Somministrazione ed a pagarne il Prezzo, anche se non ritirato, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.

## 3. Quantità

- a) Il “**Quantitativo Contrattuale Totale**” o “**ATQ**”: è il quantitativo di Gas indicato all’articolo 2 delle Condizioni Commerciali. L’acquirente si impegna a ritirare ed a pagare se non ritirato, nel periodo di somministrazione, una Quantità Minima di gas (“**AMQ**”), definita dalla relazione:

$$AMQ = 100\% ATQ - D$$

dove il parametro D è da intendersi come la somma (senza duplicazioni) delle quantità di Gas non rese disponibili per il ritiro al Punto di Consegna da parte da Shell Italia per qualsiasi ragione, incluse le cause di Forza Maggiore e le Interruzioni e Riduzioni.

- b) La “**Quantità Contrattuale Giornaliera**” o “**DCQ**”: è il quantitativo di Gas che per l’intero Periodo di Somministrazione deve intendersi definito dalla seguente relazione:

$$DCQ = ATQ / 182$$

- c) Ad eccezione dei casi dove concordato in altro modo nel Contratto, in ciascun Giorno-gas del Periodo di Somministrazione, Shell Italia renderà disponibile al Punto di Consegna una quantità di Gas sino ad un massimo pari all’ “**Obbligo di Disponibilità Giornaliera**” o “**DAO**”. La DAO sarà determinata in base alla seguente formula:

$$DAO = (DCQ - D)$$

dove il parametro D è da intendersi come la somma (senza duplicazioni) delle quantità di Gas non rese disponibili per il ritiro al Punto di Consegna da parte da Shell Italia per qualsiasi ragione, incluse le cause di Forza Maggiore e le Interruzioni e Riduzioni.

- d) l'Acquirente si impegna a ritirare in ogni Giorno-gas del Periodo di Somministrazione una quantità di Gas ed a pagarne il Prezzo, anche se non ritirata, che non sia inferiore alla "Quantità Minima Giornaliera" o "DMQ". Ai sensi del Contratto, la DMQ sarà pari a:

$$DMQ = 100\% DCQ - D$$

dove il parametro D è da intendersi come la somma (senza duplicazioni) delle quantità di Gas non rese disponibili per il ritiro al Punto di Consegna da parte da Shell Italia per qualsiasi ragione, incluse le cause di Forza Maggiore e le Interruzioni e Riduzioni.

#### 4. Modalità operative

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, le modalità operative necessarie per la somministrazione al PSV del Gas oggetto del Contratto saranno quelle previste nel Codice di Rete e nel Manuale PSV.

#### 5. Modalità di adempimento

- a) Al fine dell'adempimento dell'obbligazione di consegna del Gas, Shell Italia si impegna ad emettere le transazioni per la DAO entro il Limite Orario e nei modi previsti dal Manuale PSV. Qualora tali transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti, il Gas oggetto della transazione è da considerarsi consegnato da Shell Italia all'Acquirente.
- b) Al fine dell'adempimento dell'obbligazione di ritiro del Gas, l'Acquirente si impegna ad accettare le transazioni emesse da Shell Italia, entro il Limite Orario e nei modi previsti dal Manuale PSV. Rimane inteso che le transazioni emesse al di fuori dei termini temporali precedentemente stabiliti potranno comunque essere accettate dall'Acquirente.
- c) Qualora Shell Italia emetta la transazione oltre i termini temporali precedentemente stabiliti, e

l'Acquirente accetti comunque la transazione, il Gas oggetto di tale transazione verrà ritenuto consegnato da parte di Shell Italia.

- d) A titolo di chiarimento, le Parti riconoscono e concordano che l'adempimento delle rispettive obbligazioni di consegna e ritiro del Gas potrà comportare più di una singola emissione e accettazione di transazione nella misura in cui l'ultimo Giorno-gas del Periodo di Somministrazione sia posteriore al Giorno-gas Fine Periodo consentito dall'operatività del Sistema PSV.
- e) Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede ai fini dell'adempimento delle obbligazioni previste dai precedenti paragrafi. A tal fine, ciascuna Parte informerà tempestivamente l'altra Parte di eventuali errori o ritardi. Oltre all'adempimento di tale obbligo di informazione, l'Acquirente si impegna a rifiutare eventuali transazioni emesse da Shell Italia in un Giorno-gas per quantitativi di gas naturale superiori alla DCQ ovvero, qualora la transazione sia già stata accettata, a proporre la cancellazione ovvero ad accettare la cancellazione della medesima transazione proposta da Shell Italia, entro il Limite Orario e nei modi previsti dal Manuale PSV.
- f) Fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera e), nel caso in cui, comunque, l'Acquirente in un Giorno-gas ritiri un quantitativo di Gas superiore alla DCQ, l'Acquirente stesso si impegna, se richiesto da Shell Italia, a restituire al più presto al PSV detta quantità di Gas in eccesso, anche se pagata.
- g) Qualora l'Acquirente in un Giorno-gas non accetti entro il Limite Orario e nei modi previsti dal Manuale PSV le transazioni emesse da Shell Italia per la DCQ, l'Acquirente corrisponderà a Shell Italia, a titolo di penale, un importo pari al Prezzo moltiplicato per le quantità di Gas della DCQ non ritirate, fatto salvo il diritto di Shell Italia al risarcimento del danno ulteriore.
- #### 6. Corrispettivo
- a) L'Acquirente si impegna a corrispondere a Shell Italia un importo pari al Prezzo moltiplicato per il Quantitativo Contrattuale Totale.

- b) Il Prezzo è da intendersi comprensivo di ogni altro onere e/o costo inerenti al Gas, ma al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile alla somministrazione di gas naturale ad esclusione delle imposte sul reddito. Tali oneri fiscali saranno ad esclusivo carico dell'Acquirente.
- c) Le Parti riconoscono e concordano che, qualora, a seguito di una delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas o di qualsivoglia provvedimento ministeriale, dovessero essere modificati i corrispettivi e/o le tariffe inerenti al Gas che costituiscono elementi e/o parametri costituenti il Prezzo, gli stessi dovranno intendersi modificati con effetto dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provvedimento e, pertanto, Shell Italia potrà modificare il Prezzo applicando i corrispettivi e/o le tariffe così come modificate (di seguito il "**Prezzo Modificato**"). Il Prezzo Modificato dovrà essere ricalcolato e sarà addebitato o accreditato all'Acquirente. L'Acquirente si impegna a corrispondere alla Shell Italia, per la frazione di Quantitativo Contrattuale Totale non ancora erogata dalla data successiva all'entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provvedimento, il Prezzo Modificato.

## 7. Fatturazione e Pagamenti

- a) La fatturazione dei corrispettivi dovuti dall'Acquirente e di tutti gli altri importi dovuti in ragione del Contratto avverrà su base mensile. Shell Italia emetterà all'inizio di ogni mese una fattura relativa alla frazione di Quantitativo Contrattuale Totale consegnata all'Acquirente nel mese precedente a quello di emissione della fattura. L'Acquirente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro 20 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura stessa mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente bancario indicato da Shell Italia in fattura.
- b) Eventuali contestazioni o reclami non daranno facoltà all'Acquirente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi indicati in fattura.
- c) L'Acquirente non avrà diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo a Shell Italia

con somme a qualsiasi titolo dovute da Shell Italia all'Acquirente.

- d) In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da Shell Italia, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento, oltre all'ammontare riportato nelle fatture, di un importo pari agli interessi di mora calcolati nella misura del "*Euribor a 3 mesi*" in vigore alla data dell'inadempimento, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento.
- e) L'Acquirente dovrà far rilasciare da primario istituto bancario una garanzia a prima richiesta nell'ammontare previsto dalle Condizioni Commerciali, secondo il modello di cui all'Allegato 1 delle Condizioni Generali, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di inizio della somministrazione pena la facoltà per Shell Italia di interrompere immediatamente la somministrazione del Gas e/o di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- f) L'Acquirente, dietro semplice richiesta scritta da parte di Shell Italia, si impegna a reintegrare la garanzia di cui alla precedente lettera e) qualora questa sia stata escussa in tutto od in parte e/o qualora non fosse più sufficiente a garantire Shell Italia da eventuali inadempimenti dell'Acquirente. In caso di mancata reintegrazione della garanzia bancaria da parte del Cliente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta di Shell Italia, Shell Italia stessa avrà facoltà di sospendere immediatamente la somministrazione del Gas e/o di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- g) Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi precedenti del presente articolo, in caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente entro il termine stabilito anche di una sola fattura, nel caso in cui tale inadempimento non sia rimediato nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa scadenza, Shell Italia avrà il diritto di sospendere immediatamente la somministrazione di Gas e/o di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile.

## 8. Interruzioni o Riduzioni

- a) Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9, le Parti riconoscono che per tutta la durata del Contratto Snam Rete Gas S.p.A. e/o qualsiasi altra impresa di trasporto di gas naturale a monte della RN hanno il diritto di attuare interruzioni o riduzioni sia parziali che totali della fornitura di Gas, riconducibili a ragioni di carattere tecnico e/o a interventi di manutenzione, programmata o straordinaria, inclusa l'eventuale indisponibilità della fonte di approvvigionamento di Gas. A seguito di tali interruzioni o riduzioni, anche se riguardanti il Shell Portfolio, Shell Italia stessa avrà diritto, ma non l'obbligo, di ridurre il Quantitativo Contrattuale Totale.

Nel caso in cui nello stesso Giorno-gas si sommino più eventi di riduzione, Shell Italia avrà facoltà di applicare una riduzione in percentuale nelle consegne pari alla somma dei singoli eventi di riduzione occorsi.

- b) Shell Italia non risponde dei danni conseguenti a tali interruzioni o riduzioni, ma si impegna, comunque, non appena venuta a conoscenza dell'interruzione o riduzione, a darne immediata comunicazione all'Acquirente fornendo, su specifica richiesta di quest'ultimo e qualora possibile, la documentazione necessaria a comprovare la natura e la durata di tale interruzione o riduzione.

## 9. Forza Maggiore

**9.1** Con l'espressione "**Forza Maggiore**" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto, non imputabile alla parte che la invoca ("**Parte Interessata**"), che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata previsti nel Contratto fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando la dovuta diligenza.

**9.2** A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 9.1, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, disordini civili o militari, esplosioni, epidemie, quarantene, embarghi; o
- b) eventi naturali quali incendi, frane, fulmini, terremoti, tempeste, inondazioni, alluvioni, dilavamenti; o
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; o

- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, che riguardano l'impresa di trasporto della Rete di Riferimento; o
- e) leggi e atti di Governo o di altre pubbliche autorità dotate di potere di imperio, nazionali, internazionali o sopranazionali; o
- f) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, degli impianti di trasporto di Gas della RN e/o di impianti di trasporto o di produzione di Gas a monte della RN; o
- g) gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas S.p.A. in relazione al Punto di Scambio Virtuale; o
- h) interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nell'operatività del Sistema PSV; o
- i) eventi riguardanti il Shell Portfolio che comportino una riduzione delle quantità di gas naturale nella disponibilità di Shell Italia.

Nel caso in cui nello stesso Giorno-gas si sommino più eventi di Forza Maggiore, Shell Italia avrà facoltà di applicare una riduzione in percentuale nelle consegne pari alla somma dei singoli eventi di riduzione occorsi.

**9.3** La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli obblighi previsti nel Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano causati da Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale Forza Maggiore.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, in buona fede, per limitare gli effetti negativi della Forza Maggiore al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa del normale adempimento dei propri obblighi contrattuali. A tal fine, le Parti si incontreranno per definire la migliore soluzione e per minimizzare i danni economici, individuando, se possibile, nuove condizioni di somministrazione per il periodo di durata della Forza Maggiore e fino al ripristino della situazione di normalità.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

## 10. Limitazione di responsabilità

10.1 Shell Italia non risponde dei danni subiti dall'Acquirente in dipendenza dell'adempimento del Contratto o, comunque, cagionati da Shell Italia, salvo che siano imputabili a Shell Italia a titolo di dolo o colpa grave.

10.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, in nessun caso Shell Italia sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi danno indiretto derivante dal Contratto quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o di vendite, perdita di affari, interruzione di contratti, perdita di opportunità, perdita d'avviamento o qualunque altra perdita indiretta anche se questa dovesse derivare interamente o in parte da negligenza di Shell Italia.

### 11. Confidenzialità

- a) Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa e di esprimere, con la sottoscrizione del Contratto, il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati raccolti ed elaborati in relazione al Contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.
- b) Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo e l'adempimento di obblighi di legge, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per un periodo successivo di 2 (due) anni, le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sull'esistenza del Contratto, i termini del Contratto e ogni informazione inerente la negoziazione ed esecuzione del medesimo e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dall'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione al Contratto.

### 12. Dichiarazione di garanzia

L'Acquirente si impegna sin da ora e garantisce a Shell Italia di:

- a) fare quanto necessario per possedere tutti i requisiti necessari per poter operare al PSV per l'Anno Termico 2011/2012;
- b) di aver stipulato un Contratto PSV per l'Anno Termico 2011/2012, che sia pienamente valido ed efficace e

- c) di impegnarsi a mantenerlo in vigore per tutta la durata del Contratto.

### 13. Intero accordo e comunicazioni

13.1 I rapporti fra le Parti sono disciplinati esclusivamente dal Contratto e dai suoi allegati. Il Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti in merito allo specifico oggetto del Contratto, in particolare con riferimento al Periodo di Somministrazione ed alla ATQ qui previste. Qualsiasi modificazione od integrazione del Contratto deve risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.

13.2 A ciascuna delle Parti è fatto divieto di cedere, di trasferire o di delegare a terzi, in tutto o in parte i diritti e doveri derivanti dal Contratto, o comunque di disporre di essi, salvo espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

13.2 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto (che comprenderà il fax ma non l'e-mail) ai riferimenti indicati nelle Condizioni Commerciali.

### 14. Clausola risolutiva espressa

Shell Italia avrà diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., di risolvere il Contratto nel caso in cui si verifichi anche uno solo dei casi di seguito indicati:

1. inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale nei confronti dell'Acquirente ovvero nel caso in cui l'Acquirente sia soggetto a qualsivoglia manifestazione di insolvenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pignoramento dei propri beni, sequestri, esecuzioni, atti di protesto o simili;
2. l'Acquirente sia soggetto ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa che gli impedisca, in qualsiasi modo, di proseguire anche solo temporaneamente la propria attività;
3. mancato pagamento, anche solo parziale, di un fattura nei termini di cui al precedente articolo 7, lettera g);
4. mancato rilascio o reintegrazione della garanzia bancaria nei termini di cui al precedente articolo 7, lettere e) e f);
5. violazione da parte del Cliente degli impegni di cui agli articoli 1, 11, 12 o 16 del Contratto.

Resta inteso che la risoluzione di cui sopra potrà essere dichiarata semplicemente a mezzo

raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o costituzione in mora dell'Acquirente, ed avrà effetto dal data indicata da Shell Italia in detta comunicazione.

In tal caso, tutti gli oneri assunti da Shell Italia in relazione al Contratto e rimasti a suo carico saranno posti comunque a carico dell'Acquirente, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione da parte di Shell Italia e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

**15. Legge applicabile e Foro competente**

a) Il Contratto è interpretato e regolato esclusivamente dalla legge Italiana.

b) Tutte le controversie tra l'Acquirente e Shell Italia derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano.

**16. Responsabilità amministrativa**

16.1 L'Acquirente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza dei principi generali di comportamento contenuti nei Shell General Business Principles, consultabili sul sito www.shell.com.

16.2 L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001). A tale riguardo, l'Acquirente dà atto di aver ricevuto da Shell Italia S.p.A. le "Linee Guida 231" o, comunque, di averne preso visione sul sito www.shell.it., che dichiara di condividere e fare propri unitamente ai principi alla base del D. Lgs. 231/2001.

Dichiara altresì di aver adottato ed efficacemente attuato un sistema di governance e di controllo interno (protocolli, procedure operative e prassi aziendali) idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

16.3 L'Acquirente si impegna, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ad adottare, per l'intera durata del Contratto, comportamenti conformi e coerenti con le Linee Guida 231.

Eventuali comportamenti non conformi costituiranno grave inadempimento al Contratto. Conseguentemente, Shell Italia avrà il diritto:

(a) di sospendere l'esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante invio di racc.ta A/R contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o

procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi la condotta illecita dell'Acquirente, e/o

(b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante invio di racc.ta A/R contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la condotta illecita attribuibile all'Acquirente in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

16.4 In caso di sospensione o risoluzione del Contratto verranno addebitati all'Acquirente le maggiori spese e costi derivanti dalla o conseguenti alla sospensione o risoluzione stessa, fermo restando (i) la responsabilità dell'Acquirente per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della propria condotta illecita e (ii) l'obbligo di malleverare Shell Italia per qualsivoglia azione di terzi nei suoi confronti a motivo della o conseguente alla condotta illecita dell'Acquirente.

L'Acquirente si impegna a non ostacolare l'attività di controllo e vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure operative ivi allegata esercitata dall'Organismo di Vigilanza di Shell Italia, in virtù dei poteri ispettivi ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, \_\_\_\_\_

**L'Acquirente**

\_\_\_\_\_

*Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di aver attentamente letto, di accettare e di approvare specificatamente le clausole onerose di cui ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali: 3 (quantità); 5 (modalità di adempimento); 7 (fatturazione e pagamenti); 8 (interruzioni o riduzioni); 9 (forza maggiore); 10 (limitazione di responsabilità); 12 (dichiarazione di garanzia); 14 (Clausola risolutiva espressa); 15 (legge applicabile e foro competente); 16 (Responsabilità amministrativa).*

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, \_\_\_\_\_

**L'Acquirente**

\_\_\_\_\_

